

---

## Ordinanza sul tiro di caccia obbligatorio (OTCO)

del 20 gennaio 2015 (stato 1 giugno 2017)

---

emanata dal Governo il 20 gennaio 2015

visti l'art. 2 cpv. 2<sup>bis</sup> lett. a dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988<sup>1)</sup> e l'art. 13b cpv. 1 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989<sup>2)</sup> \*

### 1. Disposizioni generali

#### Art. 1 Principio

<sup>1</sup> Il presupposto per il rilascio della patente è costituito dall'adempimento dell'obbligo di tiro annuale. Esso può avvenire presso tutti i poligoni per il tiro di caccia riconosciuti dall'Ufficio.

#### Art. 2 Esecuzione dell'obbligo di tiro 1. Organizzazione

<sup>1</sup> L'Ufficio può incaricare dell'esecuzione dell'obbligo di tiro in particolare l'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL) e i negozi di caccia specializzati con propri poligoni di tiro nel Cantone. Esso può stipulare corrispondenti accordi a questo scopo. \*

#### Art. 3 2. Vigilanza

<sup>1</sup> La vigilanza sull'esecuzione dell'obbligo di tiro spetta all'Ufficio.

<sup>2</sup> I collaboratori dell'Ufficio sono autorizzati a controllare l'esecuzione dell'obbligo di tiro.

#### Art. 4 Documento di legittimazione

<sup>1</sup> Il cacciatore deve esibire al responsabile del tiro una carta d'identità o il libretto di licenza di caccia per la verifica dell'identità.

---

<sup>1)</sup> [RS 922.01](#)

<sup>2)</sup> [CSC 740.000](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

### **Art. 5** Conferma

<sup>1</sup> Il tiratore e il responsabile del poligono devono confermare l'adempimento dell'obbligo di tiro apponendo la loro firma e il timbro del poligono di tiro sul modulo dell'Ufficio.

<sup>2</sup> L'attestato di tiro è valido fino al 30 aprile dell'anno successivo. \*

### **Art. 6** Tasse

<sup>1</sup> Per l'esecuzione dell'obbligo di tiro e la consegna della rispettiva conferma, il cacciatore deve versare al responsabile del poligono di tiro una tassa di 15 franchi.

## **2. Adempimento dell'obbligo di tiro**

### **Art. 7** Periodo, arma da caccia

<sup>1</sup> Il cacciatore deve adempiere l'obbligo di tiro nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre. \*

<sup>2</sup> Per l'adempimento dell'obbligo di tiro va usata l'arma da caccia con un dispositivo di mira ammesso nel Cantone dei Grigioni.

<sup>3</sup> Sono vietati mezzi ausiliari, in particolare giubbotti da tiro, imbottiture, cinghie ausiliarie di tiro, occhiali da tiro, berretti da tiro e nastri copriocchi oppure speciali guanti da tiro.

### **Art. 8** Requisiti

#### 1. Requisiti generali

<sup>1</sup> L'obbligo di tiro è adempito se è raggiunto il seguente numero di colpi:

- a) Proiettile: sagoma di camoscio divisa in 10 cerchi (DJV-4, camoscio in piedi); requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno nei cerchi 8–10, distanza almeno 100 m, posizione di tiro libera;
- b) Pallini: requisito minimo quattro colpi di serie su bersagli in movimento (lepre con sagoma a tre segmenti ribaltabili, lepre con piattello rotolante a terra o piattelli di tiro al volo). Per quanto riguarda la lepre con sagoma a tre segmenti ribaltabili, sono considerati andati a segno i colpi che hanno portato all'apertura del segmento anteriore o mediano del bersaglio mobile, oppure quelli che hanno colpito entrambi i segmenti. I colpi alla lepre con piattello rotolante e ai piattelli di tiro al volo possono essere doppiati. Distanza 30 – 35 m, posizione di tiro libera.

<sup>2</sup> Il programma di tiro può essere ripetuto a piacimento nel periodo conformemente all'articolo 7 capoverso 1 della presente ordinanza.

**Art. 9**            2. Caccia alta, caccia allo stambecco e caccia speciale

<sup>1</sup> I cacciatori che staccano una licenza per la caccia alta, per la caccia allo stambecco o per la caccia speciale devono fornire solo la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza.

**Art. 10**           3. Caccia bassa e caccia d'agguato

<sup>1</sup> Chi esercita solo la caccia bassa o la caccia d'agguato deve fornire la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.

**Art. 11**           Riconoscimento di attestati di tiro

<sup>1</sup> Gli attestati di tiro di altri Cantoni vengono riconosciuti se soddisfano almeno le esigenze poste dal Cantone dei Grigioni.

<sup>2</sup> In caso di dubbi, in merito al riconoscimento di attestati di tiro decide il capoufficio.

## Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
20.01.2015	01.03.2015	atto normativo	prima versione	2015-009
03.05.2016	01.07.2016	Art. 5 cpv. 2	modifica	2016-006
03.05.2016	01.07.2016	Art. 7 cpv. 1	modifica	2016-006
28.02.2017	01.06.2017	ingresso	modifica	2017-005
28.02.2017	01.06.2017	Art. 2 cpv. 1	modifica	2017-005

**Tabella modifiche - Secondo articolo**

<b>Elemento</b>	<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
atto normativo	20.01.2015	01.03.2015	prima versione	2015-009
ingresso	28.02.2017	01.06.2017	modifica	2017-005
Art. 2 cpv. 1	28.02.2017	01.06.2017	modifica	2017-005
Art. 5 cpv. 2	03.05.2016	01.07.2016	modifica	2016-006
Art. 7 cpv. 1	03.05.2016	01.07.2016	modifica	2016-006